

## Art. 35.

Al 2° comma dell'art. 35 le parole: «di carattere meramente esecutive» sono soppresse. Dopo il 5° comma dell'art. 35 sono inseriti i seguenti commi:

Al fine di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'amm.ne e che emergono dalle verifiche, circa la migliore distribuzione degli incarichi di lavoro in rapporto ai parametri di efficienza e funzionalità. La dotazione di personale prevista per ciascun settore della struttura organizzativa del comune sono suscettibili di adeguamento e di ridistribuzione.

In assenza di personale di qualifica dirigenziale spetta ai responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo Statuto e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amm.va è attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amm.ne verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.

I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Il regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce, nel rispetto delle leggi in materia, i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, altre specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta o degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero perché l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

## Art. 36.

*Il segretario comunale*

L'art. 36 è così sostituito:

Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

I singoli regolamenti comunali, nel rispetto delle norme di legge, disciplinano l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51-bis della legge n. 142/90, inserito dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/97.

Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51-bis della legge n. 142/90 aggiunto dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/97.

Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51-bis della legge n. 142/90 aggiunto dall'art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 97, n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

COMUNE DI ROMA DIPARTIMENTO VI - U.O. N. 3  
PROGETTI URBANI.

**Ordinanza del sindaco 12 ottobre 1998, n. 449, concernente: Programma di riqualificazione urbana Esquilino. Approvazione, ai sensi dell'art. 27 comma 4 della legge n. 142/90, dell'accordo di programma stipulato il 24 settembre 1998 tra il Ministero dei lavori pubblici e comune di Roma.**

## IL SINDACO

Premesso che:

che con decreto del Ministero dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, è stato emanato il bando relativo ai programmi di riqualificazione urbana;

che, con delibera di consiglio comunale n. 26 del 4 marzo 1996, il comune di Roma ha adottato il programma di riqualificazione urbana Esquilino e, con nota USPR n. 2255 del 7 marzo 1996, lo ha trasmesso al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. a) del bando ministeriale;

che in data 1° agosto 1996, repertorio atti n. 161, la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le provincie autonome ha individuato le proposte di programma di ammettere a finanziamento, tra le quali il programma di riqualificazione urbana Esquilino per un importo di L. 13.580.000.000;

che in data 28 maggio 1997, il comune di Roma e il Ministero dei lavori pubblici hanno stipulato il protocollo d'intesa per il finanziamento e l'attuazione del programma di riqualificazione urbana Esquilino, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b) del bando ministeriale;

che, con decreto del Ministero dei lavori pubblici 30 ottobre 1997, di modifica dell'art. 12 lett. c) del decreto ministeriale 21 dicembre 1994, sono stati stabiliti gli adempimenti da espletare ai fini della conclusione dell'accordo di programma;

che, ai fini della conclusione dell'accordo di programma, i progetti degli interventi pubblici previsti dal programma sono stati approvati mediante conferenze di servizi tenute il 5 marzo 1998 (pre-conferenza) e il 23 marzo 1998 (conferenza finale);

che una volta espletati i suddetti adempimenti e predisposto gli elaborati relativi al programma definitivo, il comune di Roma ha convocato, ai sensi dell'art. 27 comma 3 legge n. 142/90, una conferenza preordinata alla stipula dell'accordo di programma, che ha verificato la rispondenza degli elaborati e l'esistenza del consenso unanime delle amministrazioni interessate;

che, in data 24 settembre 1998, il comune di Roma, rappresentato dal sindaco Francesco Rutelli, e il Ministero dei lavori pubblici, rappresentato dal dirigente Mara Moscato, hanno sottoscritto l'accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90, avente ad oggetto il programma di riqualificazione urbana Esquilino;

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 4 della legge n. 142/90, l'accordo di programma deve essere approvato con atto formale dal sindaco;

Ordina:

È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 comma 4 della legge n. 142/90, l'accordo di programma, sottoscritto in data 24 settembre 1998, tra comune di Roma e Ministero dei lavori pubblici, avente ad oggetto il programma di riqualificazione urbana Esquilino. L'accordo di programma è allegato al presente provvedimento, che sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio, a norma di legge.

Il sindaco  
RUTELLI

ALLEGATO

#### ACCORDO DI PROGRAMMA

L'anno 1998, il giorno 24 del mese di settembre, presso la sala delle Bandiere del Campidoglio, in piazza del Campidoglio 1 di Roma, sono convenuti i sottoscritti:

Francesco Rutelli, sindaco del comune di Roma  
Mara Moscato, dirigente U.T. 3 della Direzione generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici, competente per la sottoscrizione del presente atto in forza del D.M.LL.PP. prot. n. 47/98/Segr., che si riporta in allegato II.3.

Premesso:

che l'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2 bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, destina al Ministero dei lavori pubblici la somma di lire 288 miliardi per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza e specificità;

che con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, è stato emanato il bando relativo ai programmi di riqualificazione urbana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1994, n. 302 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 1995, n. 55, unitamente al decreto ministeriale 4 febbraio 1995, con il quale è stata soppressa la lettera b) del comma 1 dell'art. 10 del suddetto decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

che l'art. 1 del decreto ministeriale 20 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 1995, n. 171, differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, lettera a), del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, da sei a nove mesi per la trasmissione delle proposte di programmi da parte dei comuni;

che l'art. 1 del decreto ministeriale 29 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1996, n. 171, modifica l'art. 1 del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, destinando il 70 per cento delle disponibilità finanziarie ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e il 30 per cento ai comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti;

che l'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1996, n. 171, differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, fissando il termine perentorio del 7 marzo 1996 per i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e del 7 gennaio 1996 per i comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti;

che il decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 luglio 1996, n. 11613, visto e registrato al n. 1971, in data 30 luglio 1996 dal Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero dei lavori pubblici e registrato alla Corte dei conti al n. 11426/96, reg. 2, foglio 76, in data 4 settembre 1996, ha trasferito le competenze in materia di programmi di riqualificazione urbana già attribuite al segretario generale del Cer alla Direzione generale del coordinamento territoriale;

che, ai sensi dell'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 233, le disponibilità del Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione degli interventi di cui l'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2 bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, sono incrementate delle somme non utilizzate per contributi sui programmi e gli interventi previsti dall'art. 18 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

che il sopra citato art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede il versamento in c/entrata dello Stato degli importi non utilizzati per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'art. 18 legge n. 203/91, nonché dell'importo di cui all'art. 2, comma 2, legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dei lavori pubblici;

che, ai sensi dell'art. 2, comma 63, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, sono utilizzate, quanto a lire 300 miliardi, per i programmi di riqualificazione urbana di cui al sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

che il sopra citato art. 2, comma 63, lett. a), legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede il versamento in c/entrata dello Stato, per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dei lavori pubblici di cui al medesimo art. 2, comma 71, delle somme da prelevare dalle maggiori entrate ex Gescal degli anni 1993 e 1994, per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana;

che, con delibera di consiglio comunale n. 26 del 4 marzo 1996, il comune di Roma ha adottato il programma di riqualificazione urbana Esquilino e, con nota USPR n. 2255 del 7 marzo 1996, lo ha trasmesso al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. a) del bando ministeriale;

che in data 1° agosto 1996, repertorio atti n. 161, la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le provincie autonome ha individuato le proposte di programma da ammettere a finanziamento, tra le quali il programma di riqualificazione urbana Esquilino per un importo di lire 13.580.000.000;

che con note 23 settembre 1996, n. 959, 28 ottobre 1996, n. 293 e 13 gennaio 1997, n. 8/5, il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale, ha precisato, tra l'altro, la documentazione da allegare al presente atto;

che in data 28 maggio 1997, il comune di Roma e il Ministero dei lavori pubblici hanno stipulato il protocollo d'intesa per il finanziamento e l'attuazione del programma di riqualificazione urbana Esquilino, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b) del bando ministeriale;

che, con decreto del Ministero dei lavori pubblici 30 ottobre 1997, di modifica dell'art. 12 lett. c) del decreto ministeriale 21 dicembre 1994, sono stati stabiliti gli adempimenti da espletare ai fini della conclusione dell'accordo di programma, che riguardavano, in sintesi: la predisposizione dei progetti urbanistici definitivi; la predisposizione dei progetti, di livello almeno preliminare, delle opere pubbliche; l'osservazione delle procedure di pubblicità volte all'approvazione delle eventuali varianti urbanistiche;

che, ai fini della conclusione dell'accordo di programma, e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 comma lett. c) del DM 21 dicembre 1994 e s.m.i., il comune di Roma ha assicurato, richiedendola ai soggetti privati competenti, la predisposizione dei progetti di livello edilizio degli interventi privati;

che, sempre ai fini della conclusione dell'accordo di programma, e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 comma lett. c) del DM 21 dicembre 1994 e s.m.i., il comune di Roma ha provveduto, attraverso gli uffici comunali e i soggetti privati competenti, alla predisposizione dei

progetti di livello preliminare o definitivo degli interventi pubblici, che sono stati approvati tramite apposite conferenze di servizi tenute il 5 marzo 1998 (pre-conferenza) e il 23 marzo 1998 (conferenza finale), come in dettaglio è riportato e documentato in *allegato II.1* recante «Atti delle conferenze di servizi per l'approvazione degli interventi pubblici e privati»;

che, una volta espletati i suddetti adempimenti e predisposto gli elaborati relativi al programma definitivo, il comune di Roma ha convocato, ai sensi dell'art. 27 comma 3 legge n. 142/90, una conferenza preordinata alla stipula dell'accordo di programma, cui hanno partecipato, tramite propri rappresentanti, il Ministero dei lavori pubblici e la Regione Lazio: nel corso di tale conferenza, il comune ha illustrato e messo a disposizione del Ministero e della Regione gli elaborati e la documentazione a base dell'accordo di programma e tutte e tre le amministrazioni hanno convenuto che sussistono le condizioni per procedere alla stipula dell'accordo di programma, come in dettaglio è riportato e documentato in *allegato II.2* recante «Atti della conferenza di programma del 30 luglio 1998, tra comune di Roma, Regione Lazio, Ministero dei lavori pubblici».

Tutto ciò premesso, il Ministero dei lavori pubblici e il comune di Roma, convengono e stipulano quanto segue.

#### Art. 1.

##### Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma, che è concluso e attuato con le modalità e con gli effetti dell'art. 27 della legge n. 142/90, come modificato e integrato dall'art. 17 della legge n. 127/97.

#### Art. 2.

##### Oggetto dell'accordo di programma

1. Oggetto del presente accordo è il programma di riqualificazione urbana Esquilino, predisposto e finanziato ai sensi del D.M. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il presente accordo di programma:

a) approva il programma di riqualificazione urbana Esquilino, come descritto nella documentazione in allegato I;

b) approva gli interventi di risanamento delle parti comuni dei fabbricati, individuati con le sigle A2, A3, A4, A6, A7, A8, così come risultano dalla documentazione in allegato III e nella descrizione sintetica in allegato I, nonché il relativo contributo statale per un importo complessivo di lire 1.228 milioni;

c) approva i progetti preliminari degli interventi pubblici individuati con la sigla 1, 2, 3.1, e i progetti definitivi degli interventi pubblici individuati con sigla 3.2 e 4, così come risultano dalla documentazione in allegato IV e nella descrizione sintetica in allegato I, nonché i relativi finanziamenti statali per un importo di lire 12.352 milioni e finanziamenti comunali per un importo di lire 9.268 milioni;

d) definisce gli adempimenti e le obbligazioni posti a capo dei soggetti che partecipano all'attuazione del programma, al fine di consentire la realizzazione coordinata degli interventi;

e) approva, ai sensi del successivo art. 4, il piano finanziario e il cronoprogramma relativi all'attuazione degli interventi.

3. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma la seguente documentazione:

Allegato I: «Programma di riqualificazione urbana Esquilino»;

Allegato II.1: «Atti delle conferenze di servizi per l'approvazione degli interventi pubblici»;

Allegato II.2: «Atti della conferenza di programma del 30 luglio 1998»;

Allegato II.3: «Decreto del Ministero dei lavori pubblici prot. 47/98/Segr.»;

Allegato III: «Progetti degli interventi privati» (A2, A3, A4, A6, A7, A8);

Allegato IV: «Progetti degli interventi pubblici» (1,2, 3.1, 3.2, 4).

4. Per la realizzazione delle opere pubbliche valgono le disposizioni previste dal vigente capitolato generale d'appalto; lo stesso capitolato generale potrà essere prescritto per le opere private realizzate in regime agevolato o convenzionato.

5. Gli interventi individuati con sigla A, che non necessitano di rilascio di concessione edilizia, si attuano direttamente previa sottoscrizione di apposito atto d'obbligo.

#### Art. 3.

##### Variante urbanistica

1. Il presente accordo di programma non costituisce variante al P.R.G. del comune di Roma.

2. Entro quindici giorni dalla data del provvedimento di approvazione dell'accordo di programma, con decreto del direttore generale del coordinamento territoriale, è emesso l'ordine di accreditamento al funzionario delegato titolare della contabilità speciale del finanziamento di lire 13.580.000.000.

#### Art. 4.

##### Piano finanziario e cronoprogramma degli interventi

1. Il piano finanziario come riportato in allegato I cap. 6 e tab. 5, indica:

i costi previsti per l'esecuzione di interventi pubblici;

l'ammontare e la provenienza delle risorse per la realizzazione degli interventi pubblici.

2. Il cronoprogramma delle opere pubbliche e private, come riportato in allegato I cap. 8 e tab. 7, indica le previsioni di inizio lavori e fine lavori, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo di programma.

#### Art. 5.

##### Atti d'obbligo

1. Gli oneri, le obbligazioni e gli adempimenti dei soggetti attuatori privati in ordine all'attuazione degli interventi privati, oltre che dal presente accordo di programma e dai provvedimenti già adottati in materia dall'amministrazione comunale, saranno assunti e disciplinati mediante sottoscrizione di appositi atti d'obbligo.

2. Tali atti d'obbligo saranno formulati sulla base dello schema riportato in allegato I cap. 9, che sarà adattato alle singole proposte d'intervento.

#### Art. 6.

##### Collegio di vigilanza e attività di controllo

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 60, della legge n. 142/1990, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma sono esercitati da un collegio costituito dal sindaco di Roma, o da suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante della Regione Lazio e da un rappresentante del prefetto o del commissario del Governo, da nominarsi prima che intervenga l'approvazione del presente accordo di programma.

2. All'atto dell'insediamento, che avviene su iniziativa del presidente entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione dell'accordo di programma, il collegio definisce l'organizzazione, le modalità, i tempi e i mezzi necessari per il proprio funzionamento.

3. Ai fini del controllo sull'esecuzione dell'accordo di programma, il collegio di vigilanza può avvalersi di una struttura di coordinamento costituita dai responsabili del procedimento da individuare ai sensi della legge n. 216/1995 e dai responsabili del procedimento di formazione e approvazione del programma di riqualificazione urbana già individuati in sede comunale, regionale e ministeriale. Il collegio di vigilanza è coadiuvato da un ufficio di segreteria costituito da personale comunale e svolge le attività finalizzate alla verifica:

• della corrispondenza del programma di riqualificazione urbana agli impegni convenzionali assunti nel protocollo di intesa e con l'accordo di programma ed i relativi allegati;

• di eventuali modifiche del programma di riqualificazione urbana;

• di eventuali variazioni agli interventi previsti dal programma di riqualificazione urbana.

4. La struttura, inoltre, provvede alla raccolta e all'esame dei dati relativi al programma, con particolare riferimento all'avanzamento dei lavori, elabora le rendicontazioni periodiche sull'attuazione del programma e collabora con gli organismi collegiali incaricati del monitoraggio e della collaudazione degli interventi.

5. Le competenze poste a capo del collegio di vigilanza con il presente Accordo di programma, fanno salva l'attività ordinaria di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle opere pubbliche, sulle opere pubbliche da eseguire a scapito degli oneri concessori o con risorse private ed, infine, sulle opere private da realizzare in regime di convenzionamento, svolta dai settori comunali competenti.

#### Art. 7.

##### Collaudo

1. Le amministrazioni aggiudicatrici nominano le commissioni di collaudo composte dal personale appartenente ai ruoli tecnici delle amministrazioni che partecipano all'attuazione dei programmi.

2. I rappresentanti dell'amministrazione dei lavori pubblici sono nominati su designazione del direttore generale del coordinamento territoriale e svolgono le funzioni di presidente.

#### Art. 8.

##### Monitoraggio

1. La direzione generale del coordinamento territoriale è responsabile dell'attività di monitoraggio dei programmi di riqualificazione urbana finalizzata alla:

- conoscenza delle caratteristiche e delle modalità di attuazione del programma;
- rilevazione, per ciascun intervento dei dati relativi alle fasi di progettazione approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
- rilevazione dei dati relativi a procedure, tempi, costi e qualità ambientale, relativi all'attuazione del programma;
- restituzione di indicatori sintetici delle trasformazioni urbane connesse con l'attuazione del programma.

2. Le amministrazioni che sottoscrivono l'accordo di programma si impegnano a fornire alla direzione generale del coordinamento territoriale i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della suddetta attività di monitoraggio.

#### Art. 9.

##### II Modalità di gestione finanziaria

1. Ai sensi della circolare n. 77 del 28 dicembre 1995 del Ministero del lavoro per all'attuazione degli art. 8, 10 e 11 del D.P.R. 20 aprile 1994 n. 367, il funzionario responsabile della gestione finanziaria delle risorse pubbliche messe a disposizione per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana è l'arch. Daniel Modigliani, dirigente della U.O. 3 «Progetti urbani» del Dipartimento VI del comune di Roma.

2. Il responsabile della gestione finanziaria provvede all'apertura di una contabilità speciale, alla quale affluiscono le risorse finanziarie conferite dai soggetti che sottoscrivono il presente accordo di programma, indicati nelle premesse, facendo ricorso a tal fine alla procedura di cui all'art. 10 del precitato D.P.R. n. 367/1994 e attivando nel contempo le modalità relative al sistema di controllo interno.

3. Il funzionario responsabile procede, inoltre, alla redazione del rendiconto annuale, che deve essere corredata dai documenti giustificativi delle spese e dalla relazione del servizio di controllo interno.

#### Art. 10.

##### Sanzioni per inadempimento

1. Il collegio di vigilanza, qualora accerti inadempimenti a carico dei soggetti attuatori dell'accordo provvede a:

- contestare l'inadempimento, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo notifica per ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;

dichiarare l'eventuale decadenza del programma, nel caso di mancato inizio dei lavori nel termine stabilito dal D.M. 21 dicembre 1994 e successive modifiche e integrazioni;

proporre al Ministero dei lavori pubblici - Dicoter - l'adozione del provvedimento di revoca del finanziamento concesso.

#### Art. 11.

##### Controversie

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente accordo di programma che non venga definita bonariamente dal collegio di vigilanza ai sensi del precedente articolo sarà devoluta all'organo competente previsto dalla vigente normativa.

#### Art. 12.

##### Approvazione, effetti, decadenza e durata

1. Il presente accordo di programma, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni interessate, è approvato ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 142/90.

2. Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori che si assumono l'impegno di realizzare nei tempi indicati.

3. Ai sensi dell'art. 12, punto d), del D.M. 21 dicembre 1994 e successive modifiche e integrazioni, i lavori per l'esecuzione degli interventi previsti dal presente accordo di programma devono essere iniziati entro 10 (dieci) mesi dalla pubblicazione sul B.U.R. del provvedimento di approvazione dell'accordo stesso. Resta inteso che il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dal finanziamento concesso che torna nella disponibilità del Ministero dei lavori pubblici.

4. La durata del presente accordo di programma è stabilita in anni 5 che decorrono dalla predetta pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale Regionale*.

Per il comune di Roma

Il sindaco: RUTELLI

Per il Ministero dei lavori Pubblici

Il dirigente: MOSCATO

COMUNE DI ROMA - X DIPARTIMENTO U.O. AREA  
RISORSA SUOLO E TUTELA AMBIENTE

Determinazione dirigenziale 6 agosto 1998, n. 115, concernente: Approvazione del progetto e rilascio autorizzazione discarica di II categoria tipo A in località Salone (via Collatina Km 12,950 circa) soc. Italferr - Sis T.A.V. S.p.a.

#### IL DIRIGENTE SUPERIORE

Premesso che nell'ambito dei lavori della conferenza dei servizi del giorno 15 dicembre 1995 indetta dal Ministero dei trasporti e della navigazione è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi per la realizzazione della frazione iniziale della tratta A.V. Roma-Napoli dalla progressiva Km 10+500 fino a Roma, comprese le diramazioni per le stazioni di Roma Termini e di Roma Tiburtina, ed è stata prevista la realizzazione nell'area in loc. Salone, attualmente utilizzata per attività estrattiva, una discarica di II categoria tipo A, finalizzata al recupero dell'area degradata, utilizzando unicamente i materiali inerti provenienti dai lavori per l'A.V. della tratta interna al GRA;

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 marzo 1999, n. 433.

**Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale a r.l. Serviplus con sede in Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste le leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 137 del 28 gennaio 1997, resa esecutiva dalla commissione di controllo sugli atti della Regione con verbale n. 1294/8 del 20 marzo 1997, contenente direttive per la istruttoria delle domande di iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4105 del 4 agosto 1998 che modifica la precedente deliberazione n. 137 del 28 gennaio 1997;

Vista la domanda inoltrata dalla cooperativa sociale a r.l. Serviplus con sede in Roma intesa ad ottenere la iscrizione all'albo regionale di cui sopra, sezione B;

Vista la documentazione presentata e accertata la conformità della stessa a quanto prescritto;

Decreta:

La cooperativa sociale a r.l. Serviplus con sede in Roma è iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali, di cui alle leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30, sezione B.

Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Roma, 18 marzo 1999

Il Presidente  
BADALONI

Vista la domanda inoltrata dalla cooperativa sociale a r.l. Il Cammino con sede in Latina intesa ad ottenere la iscrizione all'albo regionale di cui sopra, sezione B;

Vista la documentazione presentata e accertata la conformità della stessa a quanto prescritto;

Decreta:

La cooperativa sociale a r.l. Il Cammino con sede in Latina è iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali, di cui alle leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30, sezione B.

Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Roma, 19 marzo 1999

Il Presidente  
BADALONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 1999, n. 440.

**Approvazione ed adozione ex art. 27, della legge n.142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni dell'accordo di programma stipulato in data 24 settembre 1998, per la realizzazione del progetto «Programma di riqualificazione urbana Pigneto», nel comune di Roma, in variante allo strumento urbanistico comunale.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

che il comune di Roma ha adottato con delibera di Consiglio n. 27 del 4 marzo 1996, un programma di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, in variante al P.R.G. comunale, denominato «Programma di recupero urbano Pigneto», predisposto ai sensi del D.M. 21 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

che, ai fini del finanziamento e dell'attuazione di tale programma è stato sottoscritto un protocollo d'intesa in data 28 maggio 1997, tra il Ministero dei lavori pubblici, la Regione Lazio ed il comune di Roma;

che successivamente il comune di Roma ha attivato le procedure per la conclusione dell'accordo di programma previsto dal citato art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179;

Considerato:

che, a seguito di apposita conferenza di servizi sono stati approvati gli interventi privati e pubblici inseriti nel P.R.U. Pigneto, nonché è stata verificata la possibilità di stipulare l'accordo di programma in parola;

che conseguentemente tale accordo è stato stipulato in data 24 settembre 1998;

che l'art. 6 del medesimo prevede che la nomina dei rappresentanti del collegio di vigilanza avvenga prima dell'approvazione dell'accordo stesso;

Preso atto, che con atto n. 4856/99 il sindaco del comune di Roma ha costituito il collegio di vigilanza previsto dal citato art. 6 dell'accordo di programma;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, della legge n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni è adottato ed approvato l'accordo di programma concluso in data 24 settembre 1998, tra il Ministero dei lavori pubblici, la Regione Lazio, l'amministrazione comunale di Roma, ai fini della realizzazione dell'intervento in oggetto e dell'approvazione della correlata variante urbanistica.

L'accordo di programma, come sopra concluso, è allegato, con l'esclusione degli elaborati tecnici, al presente decreto di cui costituisce parte integrante; in questa forma i medesimi saranno pubblicati sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 142/1990 e successive modifiche ed integrazioni la presente approvazione determina le variazioni al P.R.G. del comune di Roma, specificate nell'accordo di programma citato.

*Il Presidente*  
BADALONI

COMUNE DI ROMA Dipartimento VI  
Politiche del Territorio U.O. n. 3 Progetti Urbani

Accordo di programma  
tra

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, REGIONE LAZIO, COMUNE DI ROMA

(testo)

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

(*Omissis.*)

art. 2, comma 2, legge n. 179/1992 - D.M. 21 dicembre 1994

24 settembre 1998

L'anno 1998, il giorno 24 del mese di settembre, presso la Sala delle Bandiere del Campidoglio, in piazza del Campidoglio, 1 di Roma, sono convenuti i sottoscritti:

Francesco Rutelli, sindaco del comune di Roma;

Piero Badaloni, Presidente della Regione Lazio;

Mara Moscato, Dirigente U.T. 3 della direzione generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici, competente per la sottoscrizione del presente atto in forza del D.M.LL.PP. prot. n. 47/98/Segr., che si riporta in allegato II.3.

Premesso:

che l'art. 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, destina al Ministero dei lavori pubblici la somma di L. 288 miliardi per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza e specificità;

che con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, è stato emanato il bando relativo ai programmi di riqualificazione urbana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1994, n. 302 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 1995, n. 55, unitamente al decreto ministeriale 4 febbraio 1995, con il quale è stata soppressa la lettera b) del comma 1, dell'art. 10 del suddetto decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

che l'art. 1 del decreto ministeriale 20 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 1995, n. 171, differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, lettera a), del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, da sei a nove mesi per la trasmissione delle proposte di programmi da parte dei comuni;

che l'art. 1 del decreto ministeriale 29 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1996, n. 171, modifica l'art. 1 del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, destinando il 70 per cento delle disponibilità finanziarie ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e il 30 per cento ai comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti;

che l'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1996, n. 171, differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, fissando il termine perentorio del 7 marzo 1996 per i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e del 7 gennaio 1996 per i comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti;

che il decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 luglio 1996, n. 11613, visto e registrato al n. 1971, in data 30 luglio 1996 dal Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero dei lavori pubblici e registrato alla Corte dei conti al n. 11426/96, reg. 2, foglio 76, in data 4 settembre 1996, ha trasferito le competenze in materia di programmi di riqualificazione urbana già attribuite al Segretariato generale del Cer alla Direzione generale del coordinamento territoriale;

che, ai sensi dell'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 233, le disponibilità del Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione degli interventi di cui l'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, sono incrementate delle somme non utilizzate per contributi sui programmi e gli interventi previsti dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

che il sopra citato art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede il versamento in c/entrata dello Stato degli importi non utilizzati per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'art. 18, legge n. 203/1991, nonché dell'importo di cui all'art. 2, comma 2, legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dei lavori pubblici;

che, ai sensi dell'art. 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, sono utilizzate, quanto a L. 300 miliardi, per i programmi di riqualificazione urbana di cui al sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

che il sopra citato art. 2, comma 63, lettera a), legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede il versamento in c/entrata dello Stato, per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dei lavori pubblici di cui al medesimo art. 2, comma 71, delle somme da prelevare dalle maggiori entrate ex Gescal degli anni 1993 e 1994, per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana;

che, con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 4 marzo 1996, il comune di Roma ha adottato il Programma di riqualificazione urbana Pigneto e, con nota USPR n. 2255 del 7 marzo 1996, lo ha trasmesso al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a) del bando ministeriale;

che in data 1° agosto 1996, repertorio atti n.161, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le provincie autonome ha individuato le proposte di programma da ammettere a finanziamento, tra le quali il Programma di riqualificazione urbana Pigneto per un importo di L. 9.002.000.000;

che con note 23 settembre 1996, n. 959, 28 ottobre 1996, n. 293 e 13 gennaio 1997, n. 8/5, il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale, ha precisato, tra l'altro, la documentazione da allegare al presente atto;

che in data 28 maggio 1997, il comune di Roma, la Regione Lazio, il Ministero dei lavori pubblici hanno stipulato il protocollo d'intesa per il finanziamento e l'attuazione del Programma di riqualificazione urbana Pigneto, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b) del bando ministeriale;

che, con decreto del Ministero dei lavori pubblici 30 ottobre 1997, di modifica dell'art. 12, lettera c) del decreto ministeriale 21 dicembre 1994, sono stati stabiliti gli adempimenti da espletare ai fini della conclusione dell'accordo di programma, che riguardavano, in sintesi: la predisposizione dei progetti urbanistici definitivi; la predisposizione dei progetti, di livello almeno preliminare, delle opere pubbliche; l'osservazione delle procedure di pubblicità volte all'approvazione delle eventuali varianti urbanistiche;

che, ai fini della conclusione dell'accordo di programma, e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12, lettera c) del D.M. 21 dicembre 1994 e s.m.i., il comune di Roma ha provveduto, in data 16 settembre 1997 alla pubblicazione delle varianti urbanistiche riguardanti 8 interventi pubblici e 6 interventi privati, ad esito della quale è pervenuta una sola osservazione, cui il comune ha fatto seguire una controdeduzione e due osservazioni d'ufficio, come più in dettaglio è riportato e documentato nel cap. IV dell'allegato I recante «Programma di riqualificazione urbana Pigneto»;

che, sempre ai fini della conclusione dell'accordo di programma, e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12, lettera c) del D.M. 21 dicembre 1994 e s.m.i., il comune di Roma ha assicurato, richiedendole ai soggetti privati competenti, alla predisposizione dei progetti di livello urbanistico ed edilizio degli interventi privati, che sono stati approvati tramite apposite conferenze di servizi tenute il 25 marzo 1998 (pre-conferenza) e il 15 aprile 1998 (conferenza finale), come in dettaglio è riportato e documentato in allegato II.1 recante «Atti delle conferenze di servizi per l'approvazione degli interventi pubblici e privati»;

che, sempre ai fini della conclusione dell'accordo di programma, e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12, lettera c) del D.M. 21 dicembre 1994 e s.m.i., il comune di Roma ha provveduto, attraverso gli Uffici comunali e i soggetti privati competenti, alla predisposizione dei progetti di livello preliminare o definitivo degli interventi pubblici, che sono stati approvati tramite apposite conferenze di servizi tenute il 12 marzo 1998 (pre-conferenza) e il 3 aprile 1998 (conferenza finale), come in dettaglio è riportato e documentato in allegato II.1 recante «Atti delle conferenze di servizi per l'approvazione degli interventi pubblici e privati»;

che, una volta espletati i suddetti adempimenti e predisposto gli elaborati relativi al programma definitivo, il comune di Roma ha convocato, ai sensi dell'art. 27, comma 3, legge n. 142/1990, una conferenza preordinata alla stipula dell'accordo di programma, cui hanno partecipato, tramite propri rappresentanti, il Ministero dei lavori pubblici e la Regione Lazio: nel corso di tale conferenza, il comune ha illustrato e messo a disposizione del Ministero e della Regione gli elaborati e la documentazione a base dell'accordo di programma, la Regione Lazio ha rilasciato appositi pareri in ordine alle varianti urbanistiche, tutte e tre le amministrazioni hanno convenuto che sussistono le condizioni per procedere alla stipula dell'accordo di programma, come in dettaglio è riportato e documentato in allegato II.2 recante «Atti della conferenza di programma del 30 luglio 1998, tra comune di Roma, Regione Lazio, Ministero dei lavori pubblici».

Tutto ciò premesso, il Ministero dei lavori pubblici, la Regione Lazio, il comune di Roma, convengono e stipulano quanto segue.

#### Art. 1.

##### Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma, che è concluso e attuato con le modalità e con gli effetti dell'art. 27, della legge n. 142/1990, come modificato e integrato dall'art. 17, della legge n. 127/1997.

#### Art. 2.

##### Oggetto dell'accordo di programma

1. Oggetto del presente accordo è il Programma di riqualificazione urbana Pigneto predisposto e finanziato ai sensi del D.M. 21 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il presente accordo di programma:

a) approva il programma di riqualificazione urbana Pigneto, come descritto nella documentazione in allegato I;

b) approva gli interventi di risanamento delle parti comuni dei fabbricati, individuati con le sigle A2, A3, A4, così come risulta dalla documentazione in allegato III e sinteticamente descritti in allegato I, nonché il relativo contributo statale per un importo complessivo di L. 670.000.000;

c) approva la progettazione urbanistica definitiva delle proposte private d'intervento individuate con la sigla B1, B3, B6, B7, B8, B9, e i progetti edilizi unitari degli interventi privati in esse compresi, così come risultano dalla documentazione in allegato III e nella descrizione sintetica in allegato I;

d) approva i progetti preliminari individuati con la sigla 1, 4, 9, 10, e i progetti definitivi degli interventi pubblici individuati con le sigle 2, 3, 5, 6, 7, 8, così come risultano dalla documentazione in allegato IV e nella descrizione sintetica in allegato I, nonché il relativo finanziamento statale per un importo complessivo di L. 8.333.000;

e) approva, ai sensi del successivo art. 3, le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi;

f) definisce gli adempimenti e le obbligazioni posti a capo dei soggetti che partecipano all'attuazione del programma, al fine di consentire la realizzazione coordinata degli interventi;

g) approva, ai sensi del successivo art. 4, il piano finanziario e il cronoprogramma relativi all'attuazione degli interventi.

3. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma la seguente documentazione:

Allegato I: «Programma di riqualificazione urbana Pigneto»;

Allegato II.1: «Atti delle conferenze di servizi per l'approvazione degli interventi pubblici e privati»;

Allegato II.2: «Atti della conferenza di programma del 30 luglio 1998»;

Allegato II.3: «Decreto del Ministero dei lavori pubblici prot. n. 47/98/Segr.»;

Allegato III: «Progetti degli interventi privati» (A2, A3, A4, B1, B3, B6, B7, B8, B9);

Allegato IV: «Progetti degli interventi pubblici» (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

4. Per la realizzazione delle opere pubbliche valgono le disposizioni previste dal vigente capitolato generale d'appalto; lo stesso capitolato generale potrà essere prescritto per le opere private realizzate in regime agevolato o convenzionato.

5. Gli interventi individuati con sigla A, che non necessitano di rilascio di concessione edilizia, si attuano direttamente previa sottoscrizione di apposito atto d'obbligo. Gli interventi privati individuati con sigla B si attuano direttamente tramite concessione edilizia, rilasciata sulla base di progetto edilizio unitario previa sottoscrizione di apposito atto d'obbligo.

#### Art. 3.

##### Variante urbanistica

1. Il presente accordo di programma costituisce variante al P.R.G. del comune di Roma.

2. Gli elementi di variazione sono specificati nel cap. IV (recante «I rapporti con il P.R.G.») dell'allegato I (recante «Programma di riqualificazione urbana Pigneto») e assentiti dalla Regione Lazio con parere rilasciato nella conferenza di programma del 30 luglio 1998, come riportato e documentato in allegato II.2.

3. Ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge n. 142/1990, l'adesione del sindaco al presente accordo di programma deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza dell'accordo stesso.

4. L'approvazione dell'accordo di programma con decreto del presidente della Giunta regionale, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 142/1990.

5. Entro quindici giorni dalla data di cui al comma precedente, con decreto del Direttore generale del coordinamento territoriale, è emesso l'ordine di accreditamento al funzionario delegato titolare della contabilità speciale del finanziamento di L. 9.003.000.000.

#### Art. 4.

##### *Piano finanziario e cronoprogramma degli interventi*

1. Il piano finanziario, come riportato in allegato I cap. 7 e tab. 6, indica:

i costi previsti per l'esecuzione di interventi pubblici;  
l'ammontare e la provenienza delle risorse per la realizzazione degli interventi pubblici.

2. Il cronoprogramma delle opere pubbliche e private, come riportato in allegato I cap. 8 e tab. 7, indica le previsioni di inizio lavori e fine lavori, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo di programma.

#### Art. 5.

##### *Atti d'obbligo e convenzioni*

1. Gli oneri, le obbligazioni e gli adempimenti dei soggetti attuatori privati in ordine all'attuazione degli interventi privati e degli interventi pubblici a loro carico, oltre che dal presente accordo di programma e dai provvedimenti già adottati in materia dell'amministrazione comunale, saranno assunti e disciplinati mediante sottoscrizione di apposito atto d'obbligo, per gli interventi individuati con sigla A, e di apposita convenzione per gli interventi individuati con sigla B.

2. Tali atti d'obbligo o convenzioni, saranno formulati sulla base degli schemi-tipo, distinti per gli interventi individuati con sigla A e con sigla B, riportati in allegato I cap. 10, che saranno adattati alle singole proposte d'intervento.

#### Art. 6.

##### *Collegio di vigilanza e attività di controllo*

1. Ai sensi dell'art. 27, comma 6°, della legge n. 142/1990, la vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma sono esercitati da un collegio costituito dal sindaco di Roma, o da suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante della Regione Lazio e da un rappresentante del prefetto o del commissario del Governo, da nominarsi prima che intervenga l'approvazione del presente accordo di programma.

2. All'atto dell'insediamento, che avviene su iniziativa del Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione dell'accordo di programma, il collegio definisce l'organizzazione, le modalità, i tempi e i mezzi necessari per il proprio funzionamento.

3. Ai fini del controllo sull'esecuzione dell'accordo di programma, il collegio di vigilanza può avvalersi di una struttura di coordinamento costituita dai responsabili del procedimento da individuare ai sensi della legge n. 216/1995 e dai responsabili del procedimento di formazione e approvazione del programma di riqualificazione urbana già individuati in sede comunale, regionale e ministeriale. Il collegio di vigilanza è coadiuvato da un ufficio di segreteria costituito da personale comunale e svolge le attività finalizzate alla verifica:

della corrispondenza del programma di riqualificazione urbana agli impegni convenzionali assunti nel protocollo di intesa e con l'accordo di programma ed i relativi allegati;

di eventuali modifiche del programma di riqualificazione urbana;

di eventuali variazioni agli interventi previsti dal programma di riqualificazione urbana.

4. La struttura, inoltre, provvede alla raccolta e all'esame dei dati relativi al programma, con particolare riferimento all'avanzamento dei lavori, elabora le rendicontazioni periodiche sull'attuazione del programma e collabora con gli organismi collegiali incaricati del monitoraggio e della collaudazione degli interventi.

5. Le competenze poste a capo del collegio di vigilanza con il presente accordo di programma, fanno salva l'attività ordinaria di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle opere pubbliche, sulle opere pubbliche da eseguire a scapito degli oneri concessori o con risorse private ed, infine, sulle opere private da realizzare in regime di convenzionamento, svolta dai settori comunali competenti.

#### Art. 7.

##### *Collaudo*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici nominano le commissioni di collaudo composte dal personale appartenente ai ruoli tecnici delle amministrazioni che partecipano all'attuazione dei programmi.

2. I rappresentanti dell'amministrazione dei lavori pubblici sono nominati su designazione del direttore generale del coordinamento territoriale e svolgono le funzioni di presidente.

#### Art. 8.

##### *Monitoraggio*

1. La direzione generale del coordinamento territoriale è responsabile dell'attività di monitoraggio del programma di riqualificazione urbana finalizzata alla:

conoscenza delle caratteristiche e delle modalità di attuazione del programma;

rilevazione, per ciascun intervento dei dati relativi alle fasi di progettazione approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;

rilevazione dei dati relativi a procedure, tempi, costi e qualità ambientale, relativi all'attuazione del programma;

restituzione di indicatori sintetici delle trasformazioni urbane connesse con l'attuazione del programma.

2. Le amministrazioni che sottoscrivono l'accordo di programma si impegnano a fornire alla direzione generale del coordinamento territoriale i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della suddetta attività di monitoraggio.

#### Art. 9.

##### *Modalità di gestione finanziaria*

1. Ai sensi della circolare n. 77 del 28 dicembre 1995 del Ministero del tesoro per attuazione degli articoli 8, 10 e 11 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, in funzionario responsabile della gestione finanziaria delle risorse pubbliche messe a disposizione per l'attuazione del programma di riqualificazione urbana è l'arch. Daniel Modigliani, dirigente della «U.O. 3 Progetti urbani» del dipartimento VI del comune di Roma.

2. Il responsabile della gestione finanziaria provvede all'apertura di una contabilità speciale, alla quale affluiranno le risorse finanziarie conferite dai soggetti che sottoscrivono il presente accordo di programma, indicati nelle premesse, facendo ricorso a tal fine alla procedura di cui all'art. 10 del precitato D.P.R. n. 367/1994 e attivando nel contempo le modalità relative al sistema di controllo interno.

3. Il funzionario responsabile procede, inoltre, alla redazione del rendiconto annuale, che deve essere corredata dai documenti giustificativi delle spese e dalla relazione del servizio di controllo interno.

4. Alla contabilità speciale affluiscono altresì le risorse private destinate alla esecuzione degli interventi pubblici secondo le modalità indicate nella convenzione allegata.

#### Art. 10.

##### *Sanzioni per inadempimento*

1. Il collegio di vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico dei soggetti attuatori dell'accordo provvede a:

contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo notifica per ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;



dichiarare l'eventuale decadenza del programma, nel caso di mancato inizio dei lavori nel termine stabilito dal D.M. 21 dicembre 1994 e successive modifiche e integrazioni;

proporre al Ministero dei lavori pubblici, Dicoter, l'adozione del provvedimento di revoca del finanziamento concesso.

Art. 11.

*Controversie*

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente accordo di programma che non venga definita bonariamente dal collegio di vigilanza ai sensi del precedente articolo sarà devoluta all'organo competente previsto dalla vigente normativa.

Art. 12.

*Approvazione, effetti, decadenza e durata*

1. Il presente accordo di programma, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni interessate, è approvato ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 142/1990.

2. Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori che si assumono l'impegno di realizzare nei tempi indicati.

3. Ai sensi dell'art. 12, punto d), del D.M. 21 dicembre 1994 e successive modifiche e integrazioni, i lavori per l'esecuzione degli interventi previsti dal presente accordo di programma devono essere iniziati entro 10 (dieci) mesi dalla pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio del provvedimento di approvazione dell'accordo stesso. Resta inteso che il mancato rispetto di tale termine comporta l'automatica inefficacia della eventuale variante urbanistica e la decadenza dal finanziamento concesso che torna nella disponibilità del Ministero dei lavori pubblici.

4. La durata del presente accordo di programma è stabilita in anni 5 che decorrono dalla predetta pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

*Per il comune di Roma*

Il sindaco RUTELLI

*Per la Regione Lazio*

Il Presidente BADALONI

*Per il Ministero dei lavori pubblici*

Il dirigente MOSCATO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 1999, n. 444.

**Approvazione ed adozione ex art. 27 della legge n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni dell'accordo di programma stipulato in data 24 settembre 1998, per la realizzazione del progetto «Programma di riqualificazione urbana Case Rosse», nel comune di Roma, in variante allo strumento urbanistico comunale.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso:

che il comune di Roma ha adottato con delibera di Consiglio n. 30 del 4 marzo 1996, un programma di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, in variante al piano regolatore generale comunale, denominato «Programma di recupero urbano Case Rosse», predisposto ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

che, ai fini del finanziamento e dell'attuazione di tale Programma è stato sottoscritto un protocollo d'intesa in data 28 maggio 1997, tra il Ministero dei lavori pubblici, la Regione Lazio ed il comune di Roma;

che successivamente il comune di Roma ha attivato le procedure per la conclusione dell'Accordo di Programma previsto dal citato art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179;

Considerato:

che, a seguito di apposita conferenza di servizi sono stati approvati gli interventi privati e pubblici inseriti nel Programma di recupero urbano Case Rosse, nonché è stata verificata la possibilità di stipulare l'Accordo di Programma in parola;

che conseguentemente tale Accordo è stato stipulato in data 24 settembre 1998;

che l'art. 6 del medesimo prevede che la nomina dei rappresentanti del collegio di vigilanza avvenga prima dell'approvazione dell'Accordo stesso;

Preso atto:

che con atto n. 4856/99 il sindaco del comune di Roma ha costituito il collegio di vigilanza previsto dal citato art. 6 dell'Accordo di Programma;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni è adottato ed approvato l'Accordo di Programma concluso in data 24 settembre 1998, tra il Ministero dei lavori pubblici, la Regione Lazio, l'amministrazione comunale di Roma, ai fini della realizzazione dell'intervento in oggetto e dell'approvazione della correlata variante urbanistica.

L'Accordo di Programma, come sopra concluso, è allegato, con l'esclusione degli elaborati tecnici, al presente decreto di cui costituisce parte integrante; in questa forma i medesimi saranno pubblicati sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni la presente approvazione determina le variazioni al piano regolatore generale del comune di Roma, specificate nell'Accordo di Programma citato.

Roma, addì 19 marzo 1999

Il Presidente  
BADALONI

## COMUNE DI ROMA

Dipartimento VI - Politiche del Territorio  
U.O. n. 3 Progetti UrbaniACCORDO DI PROGRAMMA  
tra  
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI  
REGIONE LAZIO  
COMUNE DI ROMA

(testo)

## PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

(Omissis).

Art. 2, comma 2, legge n. 179/92 - D.M. 21 dicembre 1994

24 settembre 1998

L'anno 1998, il giorno 24 del mese di settembre, presso la Sala delle Bandiere del Campidoglio, in piazza del Campidoglio, 1 di Roma, sono convenuti i sottoscritti:

Francesco Rutelli, sindaco del comune di Roma;

Piero Badaloni, Presidente della Regione Lazio;

Mara Moscato, Dirigente U.T. 3 della Direzione generale del coordinamento territoriale del Ministero dei lavori pubblici, competente per la sottoscrizione del presente atto in forza del decreto ministeriale lavori pubblici, prot. 47/98/Segr. che si riporta in allegato II.3.

Premesso:

che l'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, destina al Ministero dei lavori pubblici la somma di lire 288 miliardi per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza e specificità;

che con decreto ministeriale 21 dicembre 1994, è stato emanato il bando relativo ai programmi di riqualificazione urbana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1994, n. 302 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 marzo 1995, n. 55, unitamente al decreto ministeriale 4 febbraio 1995, con il quale è stata soppressa la lettera b) del comma 1 dell'art. 10 del suddetto decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

che l'art. 1 del decreto ministeriale 20 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 1995, n. 171, differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, lettera a), del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, da sei a nove mesi per la trasmissione delle proposte di programmi da parte dei comuni;

che l'art. 1 del decreto ministeriale 29 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1996, n. 171, modifica l'art. 1 del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, destinando il 70 per cento delle disponibilità finanziarie ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed il 30 per cento ai comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti;

che l'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1996, n. 171, differisce il termine previsto dall'art. 12, comma 1, del sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994, fissando il termine perentorio del 7 marzo 1996 per i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti e del 7 gennaio 1996 per i comuni con popolazione inferiore a 300.000 abitanti;

che il decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 luglio 1996, n. 11613, visto e registrato al n. 1971, in data 30 luglio 1996 dal Ministero del tesoro - Ragioneria centrale presso il Ministero dei lavori pubblici e registrato alla Corte dei conti al n. 11426/96, reg. 2, fg. 76, in data 4 settembre 1996, ha trasferito le competenze in materia di programmi di riqualificazione urbana già attribuite al segretario generale del Cer alla Direzione generale del coordinamento territoriale;

che, ai sensi dell'art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 233, le disponibilità del Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione degli interventi di cui l'art. 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, sono incrementate delle somme non utilizzate per contributi sui programmi e gli interventi previsti dall'art. 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

che il sopracitato art. 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede il versamento in c/entrata dello Stato degli importi non utilizzati per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'art. 18, legge n. 203/91, nonché dell'importo di cui all'art. 2, comma 2, legge 17 febbraio 1992, n. 179, così come modificato dall'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1993, n. 493, per essere riassegnati con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dei lavori pubblici;

che, ai sensi dell'art. 2, comma 63, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le maggiori entrate dei fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, per gli anni 1993 e 1994, sono utilizzate, quanto a lire 300 miliardi, per i programmi di riqualificazione urbana di cui al sopracitato decreto ministeriale 21 dicembre 1994;

che il sopra citato art. 2, comma 63, lettera a), legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede il versamento in c/entrata dello Stato, per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dei lavori pubblici di cui al medesimo art. 2, comma 71, delle somme da prelevare dalle maggiori entrate ex Gescal degli anni 1993 e 1994, per il finanziamento dei programmi di riqualificazione urbana;

che, con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 4 marzo 1996, il comune di Roma ha adottato il Programma di riqualificazione urbana *Case Rosse* e, con nota USPR n. 2255 del 7 marzo 1996, lo ha trasmesso al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a), del bando ministeriale;

che in data 1° agosto 1996, repertorio atti n. 161, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le provincie autonome ha individuato le proposte di programma da ammettere a finanziamento, tra le quali il programma di riqualificazione urbana *Case Rosse* per un importo di L. 19.003.000.000;

che con note 23 settembre 1996, n. 959, 28 ottobre 1996, n. 293 e 13 gennaio 1997, n. 8/5, il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del Coordinamento territoriale, ha precisato, tra l'altro, la documentazione da allegare al presente atto;

che in data 28 maggio 1997, il comune di Roma, la Regione Lazio, il Ministero dei lavori pubblici hanno stipulato il protocollo d'intesa per il finanziamento e l'attuazione del Programma di riqualificazione urbana *Case Rosse*, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b), del bando ministeriale;

che, con decreto del Ministero dei lavori pubblici 30 ottobre 1997, di modifica dell'art. 12, lettera c), del decreto ministeriale 21 dicembre 1994, sono stati stabiliti gli adempimenti da espletare ai fini della conclusione dell'accordo di programma, che riguardavano, in sintesi: la predisposizione dei progetti urbanistici definitivi; la predisposizione dei progetti, di livello almeno preliminare, delle opere pubbliche; l'osservazione delle procedure di pubblicità volte all'approvazione delle eventuali varianti urbanistiche;

che, ai fini della conclusione dell'accordo di programma, ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12, comma lettera c) del decreto ministeriale 21 dicembre 1994 e s.m.i., il comune di Roma ha provveduto, in data 16 settembre 1997, alla pubblicazione delle varianti urbanistiche riguardanti 6 interventi pubblici e 2 interventi privati, ad esito della quale non sono pervenute osservazioni, cui il comune ha fatto seguire tre osservazioni d'ufficio, come più in dettaglio è riportato e documentato nel cap. IV dell'*allegato 1* recante «Programma di riqualificazione urbana *Case Rosse*»;

che, sempre ai fini della conclusione dell'accordo di programma ed, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12, comma lettera c) del decreto ministeriale 21 dicembre 1994 e s.m.i., il comune di Roma ha provveduto, attraverso i soggetti privati competenti, alla predisposizione dei progetti di livello urbanistico degli interventi privati, che sono stati approvati tramite apposite conferenze di servizi tenute l'11 marzo ed il 7 aprile 1998, come in dettaglio è riportato e documentato in *allegato II.1* recante «Atti delle conferenze di servizi per l'approvazione degli interventi pubblici e privati»;

che, sempre ai fini della conclusione dell'accordo di programma, ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12, comma lettera c) del decreto ministeriale 21 dicembre 1994 e s.m.i., il comune di Roma ha provveduto, attraverso gli uffici comunali ed i soggetti privati competenti, alla predisposizione dei progetti di livello preliminare o definitivo degli interventi pubblici, che sono stati approvati tramite apposite conferenze di servizi tenute l'11 marzo 1998, il 7 aprile ed il 10 giugno 1998, come in dettaglio è riportato e documentato in *allegato II.1* recante «Atti delle conferenze di servizi per l'approvazione degli interventi pubblici e privati»;

che, una volta espletati i suddetti adempimenti e predisposto gli elaborati relativi al programma definitivo, il comune di Roma ha convocato, ai sensi dell'art. 27, comma 3, legge n. 142/90, una conferenza preordinata alla stipula dell'accordo di programma, cui hanno partecipato, tramite propri rappresentanti, il Ministero dei lavori pubblici e la Regione Lazio; nel corso di tale conferenza, il comune ha illustrato e messo a disposizione del Ministero e della Regione gli elaborati e la documentazione a base dell'accordo di programma, la Regione Lazio ha rilasciato appositi pareri in ordine alle varianti urbanistiche, tutte e tre le amministrazioni hanno convenuto che sussistono le condizioni per procedere alla stipula dell'accordo di programma, come in dettaglio è riportato e documentato in *allegato II.2* recante «Atti della conferenza di programma del 30 luglio 1998, tra comune di Roma, Regione Lazio, Ministero dei lavori pubblici».

Tutto ciò premesso, il Ministero dei lavori pubblici, la Regione Lazio, il comune di Roma, convengono e stipulano quanto segue.

#### Art. 1.

##### Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma, che è concluso e attuato con le modalità e con gli effetti dell'art. 27 della legge n. 142/90, come modificato e integrato dall'art. 17 della legge n. 127/97.

#### Art. 2.

##### Oggetto dell'accordo di programma

1. Oggetto del presente accordo è il programma di riqualificazione urbana Case Rosse, predisposto e finanziato ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il presente accordo di programma:

a) approva il programma di riqualificazione urbana Case Rosse, come descritto nella documentazione in allegato I;

b) approva la progettazione urbanistica definitiva, in coerenza con quanto previsto dalla delibera di consiglio comunale n. 104/82, delle proposte private d'intervento individuate con la sigla B2.b e B2.c, così come risultano dalla documentazione in allegato III e nella descrizione sintetica in allegato I;

c) approva i progetti preliminari individuati con la sigla I.2, 2, 6, 7.1, 7.2 ed i progetti definitivi degli interventi pubblici individuati con la sigla I.1, 3, 6, 7.3 così come risultano dalla documentazione in allegato IV e nella descrizione sintetica in allegato I, nonché il relativo finanziamento statale per un importo complessivo di L. 19.000 milioni;

d) approva, ai sensi del successivo art. 3, le varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi;

e) definisce gli adempimenti e le obbligazioni posti a capo dei soggetti che partecipano all'attuazione del programma, al fine di consentire la realizzazione coordinata degli interventi;

f) approva, ai sensi del successivo art. 4, il piano finanziario ed il cronoprogramma relativi all'attuazione degli interventi.

3. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma la seguente documentazione:

Allegato I: «Programma di riqualificazione urbana Case Rosse»;

Allegato II.1: «Atti delle conferenze di servizi per l'approvazione degli interventi pubblici e privati»;

Allegato II.2: «Atti della conferenza di programma del 30 luglio 1998»;

Allegato II.3: «Decreto del Ministero dei lavori pubblici prot. 47/98/Segr.»;

Allegato III: «Progetti degli interventi privati» (B2.b, B2.c);

Allegato IV: «Progetti degli interventi pubblici» (1.1, 1.2, 2, 3, 6, 7.1, 7.2, 7.3).

4. Per la realizzazione delle opere pubbliche valgono le disposizioni previste dal vigente capitolato generale d'appalto; lo stesso capitolato generale potrà essere prescritto per le opere private realizzate in regime agevolato e convenzionato.

5. Gli interventi privati si attuano tramite convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 28 della legge n. 1150/42.

#### Art. 3.

##### Variante urbanistica

1. Il presente accordo di programma costituisce variante al piano regolatore generale del comune di Roma.

2. Gli elementi di variazione sono specificati nel cap. IV (recante «I rapporti con il piano regolatore generale») dell'allegato I (recante «Programma di riqualificazione urbana Case Rosse») e assentiti dalla Regione Lazio con parere rilasciato nella conferenza di programma del 30 luglio 1998, come riportato e documentato in allegato II.2.

3. Ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge n. 142/90, l'adesione del sindaco al presente Accordo di programma deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione, a pena di decadenza dell'accordo stesso.

4. L'approvazione dell'Accordo di programma con decreto del presidente della giunta regionale, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 142/90.

5. Entro quindici giorni dalla data di cui al comma precedente, con decreto del Direttore generale del coordinamento territoriale, è emesso l'ordine di accreditamento al funzionario delegato titolare della contabilità speciale del finanziamento di L. 19.000.000.000.

#### Art. 4.

##### Piano finanziario e cronoprogramma degli interventi

1. Il piano finanziario, come riportato in allegato I cap. 7 e tab. 6, indica:

i costi previsti per l'esecuzione di interventi pubblici;

l'ammontare e la provenienza delle risorse per la realizzazione degli interventi pubblici.

2. Il cronoprogramma delle opere pubbliche e private, come riportato in allegato I, cap. 8 e tab. 7, indica le previsioni di inizio lavori e fine lavori, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo di programma.

#### Art. 5.

##### Convenzioni

1. Gli oneri, le obbligazioni e gli adempimenti dei soggetti attuatori privati in ordine all'attuazione degli interventi privati e degli interventi pubblici a loro carico, oltre che dal presente accordo di programma e dai provvedimenti già adottati in materia dall'amministrazione comunale, saranno assunti e disciplinati mediante sottoscrizione di apposite convenzioni.

2. Tali convenzioni saranno formulate sulla base dello schema-tipo riportato in allegato I, cap. 10, che sarà adattato alle singole proposte d'intervento.

#### Art. 6.

##### Collegio di vigilanza e attività di controllo

1. Ai sensi dell'art. 27, comma sesto, della legge n. 142/1990, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma sono esercitati da un collegio costituito dal sindaco di Roma, o da suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante della Regione Lazio e da un rappresentante del prefetto o del commissario del Governo, da nominarsi prima che intervenga l'approvazione del presente accordo di programma.

2. All'atto dell'insediamento, che avviene su iniziativa del Presidente entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione dell'Accordo di programma, il collegio definisce l'organizzazione, le modalità i tempi ed i mezzi necessari per il proprio funzionamento.

3. Ai fini del controllo sull'esecuzione dell'accordo di programma, il collegio di vigilanza può avvalersi di una struttura di coordinamento costituita dai responsabili del procedimento da individuare ai sensi della legge n. 216/1995 e dai responsabili del procedimento di formazione e approvazione del programma di riqualificazione urbana già individuati in sede comunale, regionale e ministeriale. Il collegio di vigilanza è coadiuvato da un ufficio di segreteria costituito da personale comunale e svolge le attività finalizzata alla verifica:

della corrispondenza del programma di riqualificazione urbana agli impegni convenzionali assunti nel protocollo di intesa e con l'accordo di programma ed i relativi allegati;

di eventuali modifiche del programma di riqualificazione urbana;

di eventuali variazioni agli interventi previsti dal programma di riqualificazione urbana.

4. La struttura, inoltre, provvede alla raccolta ed all'esame dei dati relativi al programma, con particolare riferimento all'avanzamento dei lavori, elabora le rendicontazioni periodiche sull'attuazione del programma e collabora con gli organismi collegiali incaricati del monitoraggio e della collaudazione degli interventi.

5. Le competenze poste a capo del collegio di vigilanza con il presente Accordo di programma, fanno salva l'attività ordinaria di vigilanza e controllo sull'esecuzione delle opere pubbliche, sulle opere pubbliche da eseguire a scapito degli oneri concessori o con risorse private ed, infine, sulle opere private da realizzare in regime di convenzionamento, svolta dai settori comunali competenti.

#### Art. 7.

##### *Collaudo*

1. Le amministrazioni aggiudicatrici nominano le commissioni di collaudo composte dal personale appartenente ai ruoli tecnici delle amministrazioni che partecipano all'attuazione dei programmi.

2. I rappresentanti dell'amministrazione dei lavori pubblici sono nominati su designazione del Direttore generale del coordinamento territoriale svolgono le funzioni di presidente.

#### Art. 8.

##### *Monitoraggio*

1. La Direzione generale del coordinamento territoriale è responsabile dell'attività di monitoraggio del programma di riqualificazione urbana finalizzata alla:

conoscenza delle caratteristiche e delle modalità di attuazione del programma;

rilevazione, per ciascun intervento dei dati relativi alle fasi di progettazione approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;

rilevazione dei dati relativi a procedure, tempi, costi e qualità ambientale, relativi all'attuazione del programma;

restituzione di indicatori sintetici delle trasformazioni urbane connesse con l'attuazione del programma.

2. Le amministrazioni che sottoscrivono l'Accordo di programma si impegnano a fornire alla Direzione generale del coordinamento territoriale i dati e le informazioni necessarie all'espletamento della suddetta attività di monitoraggio.

#### Art. 9.

##### *Modalità di gestione finanziaria*

1. Ai sensi della circolare n. 77 del 28 dicembre 1995 del Ministero del tesoro per all'attuazione degli articoli 8, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, il funzionario responsabile della gestione finanziaria delle risorse pubbliche messe a disposizione per l'attuazione del Programma di riqualificazione urbana è l'arch. Daniel Modigliani, dirigente della U.O. 3 Progetti urbani del Dipartimento VI del comune di Roma.

2. Il responsabile della gestione finanziaria provvede all'apertura di una contabilità speciale, alla quale affluiranno le risorse finanziarie conferite dai soggetti che sottoscrivono il presente Accordo di programma, indicati nelle premesse, facendo ricorso a tal fine alla procedura di cui all'art. 10 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994 e attivando nel contempo le modalità relative al sistema di controllo interno.

3. Il funzionario responsabile procede, inoltre, alla redazione del rendiconto annuale, che deve essere corredata dai documenti giustificativi delle spese e dalla relazione del servizio di controllo interno.

4. Alla contabilità speciale affluiscono altresì le risorse private destinate alla esecuzione degli interventi pubblici secondo le modalità indicate nella convenzione allegata.

#### Art. 10.

##### *Sanzioni per inadempimento*

1. Il collegio di vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico dei soggetti attuatori dell'accordo provvede a:

contestare l'inadempimento, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo notifica per ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;

dichiarare l'eventuale decadenza del programma, nel caso di mancato inizio dei lavori nel termine stabilito dal decreto ministeriale 21 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

proporre al Ministero dei lavori pubblici, Dicoter, l'adozione del provvedimento di revoca del finanziamento concesso.

#### Art. 11.

##### *Controversie*

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo di programma che non venga definita bonariamente dal collegio di vigilanza ai sensi del precedente articolo sarà devoluta all'organo competente previsto dalla vigente normativa.

#### Art. 12.

##### *Approvazione, effetti, decadenza e durata*

1. Il presente Accordo di programma, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni interessate, è approvato ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 142/90.

2. Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori che si assumono l'impegno di realizzare nei tempi indicati.

3. Ai sensi dell'art. 12, punto d), del decreto ministeriale 21 dicembre 1994 e successive modifiche e integrazioni, i lavori per l'esecuzione degli interventi previsti dal presente Accordo di programma devono essere iniziati entro 10 (dieci) mesi dalla pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio del provvedimento di approvazione dell'accordo stesso. Resta inteso che il mancato rispetto di tale termine comporta l'automatica inefficacia della eventuale variante urbanistica e la decadenza dal finanziamento concesso che torna nella disponibilità del Ministero dei lavori pubblici.

4. La durata del presente Accordo di programma è stabilita in anni 10 che decorrono dalla predetta pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

per il Comune di Roma  
Il sindaco: RUTELLI

per la Regione Lazio  
Il presidente: BADALONI

per il Ministero dei lavori pubblici  
Il dirigente: MOSCATO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 1999, n. 480.

**Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale a r.l. Roccasecca con sede in Roccasecca (Frosinone). (F. 169-bis).**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste le leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 137 del 28 gennaio 1997, resa esecutiva dalla commissione di controllo sugli atti della Regione con verbale n. 1294/8 del 20 marzo 1997, contenente direttive per la istruttoria delle domande di iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali;

Visto il proprio decreto n. 1395 del 7 luglio 1997 con il quale è stata disposta la iscrizione della cooperativa sociale a r.l. Roccasecca nella sezione B dell'albo regionale delle cooperative sociali;

Vista la deliberazione n. 4105 del 4 agosto 1998 che ammette la contemporanea iscrizione delle cooperative sociali, purché in possesso di particolari requisiti, alle sezioni A e B dell'albo regionale;

Vista la domanda inoltrata dalla cooperativa sociale a r.l. Roccasecca con sede in Roccasecca (Frosinone) intesa ad ottenere la iscrizione all'albo regionale di cui sopra, anche nella sezione A;

Vista la documentazione presentata e accertata la conformità della stessa a quanto prescritto;

Decreta:

La cooperativa sociale a r.l. Roccasecca con sede in Roccasecca (Frosinone) è iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali, di cui alle leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30, nella sezione A.

Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Roma, addì 23 marzo 1999

*Il Presidente*  
BADALONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 1999, n. 483.

**Leggi regionali 28 giugno 1993, n. 29 e 23 maggio 1996, n. 18. Cancellazione dell'associazione per la ricerca e la comunicazione Arco dal registro regionale delle organizzazioni di volontariato.**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste le leggi regionali 28 giugno 1993, n. 29 e 23 maggio 1996, n. 18;

Visto il proprio decreto n. 580 del 30 marzo 1995, con il quale l'associazione per la ricerca e la comunicazione Arco, con sede in Roma, via Corfinio, 18/1, è stata iscritta nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato su proposta dell'assessorato politiche per la promozione della cultura, dello spettacolo e del turismo;

Viste le leggi n. 266/91, art. 4 e la legge regionale n. 29/1993, art. 2, comma 4, per le quali le associazioni di volontariato hanno l'obbligo di assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse alle attività

prestate, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14 febbraio 1992 modificato con decreto del Ministro dell'industria del 16 novembre 1992;

Rilevato che con nota del 3 settembre 1998 l'associazione Arco ha comunicato di non intendere rinnovare le polizze assicurative scadute in data 31 agosto 1998 per le motivazioni espresse nella citata nota;

Visto che l'associazione Arco non ha adempiuto a quanto richiesto da questo Ufficio con nota a.r. del 9 ottobre 1998, prot. 13534, contenente termine perentorio;

Preso atto del parere favorevole alla cancellazione espresso dall'osservatorio regionale sul volontariato con nota n. 1042 del 19 febbraio 1999;

Considerato che, pertanto, non sussistono le condizioni per il mantenimento della iscrizione della predetta organizzazione nel registro regionale del volontariato;

Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Decreta:

L'associazione per la ricerca e la comunicazione Arco, con sede in Roma, via Corfinio, 18/1, è cancellata dal registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui alle leggi regionali 28 giugno 1993, n. 29 e 23 maggio 1996, n. 18.

Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Roma, addì 25 marzo 1999

*Il Presidente*  
BADALONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 1999, n. 484.

**Leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30. Iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali. Cooperativa sociale Gea società cooperativa a r.l., con sede in Nepi (Viterbo).**

#### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Viste le leggi regionali 27 giugno 1996, n. 24 e 20 ottobre 1997, n. 30;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 137 del 28 gennaio 1997, resa esecutiva dalla commissione di controllo sugli atti della Regione con verbale n. 1294/8 del 20 marzo 1997, contenente direttive per la istruttoria delle domande di iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4105 del 4 agosto 1998 che modifica la precedente deliberazione n.137 del 28 gennaio 1997;

Vista la domanda inoltrata dalla cooperativa sociale Gea soc. coop. a r.l. con sede in Nepi (Viterbo) intesa ad ottenere la iscrizione all'albo regionale di cui sopra, sezione A;